Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 6 dicembre 1962 alle ore 9,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il Brigadiere Generale Nuri Jamil, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Irak.

(7103)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1962, registro n. 80 Esercito, foglio n. 164

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TERRONE Paolo, da Corato (Bari), classe 1934, carabiniere Legione territoriale carabinieri di Bari, matricola 71372. — Addetto a Nucleo di polizia giudiziaria, durante un servizio automontato svolto in abito civile, scorto casualmente nel centro abitato pericoloso latitante su motocarro, si lanciava da solo, con l'autovettura e successivamente a piedi, all'inseguimento del malfattore che raggiungeva in aperta campagna, ingaggiando con lui violenta colluttazione per trarlo in arresto. Sebbene gravemente ferito da quattro coltellate infertegli dal latitante, che riusciva così a svincolarsi ed a darsi alla fuga, con sforzo sovrumano raggiungeva l'autovettura e, recatosi al locale comando dei carabinieri, dava utili notizie per le intense ricerche, in seguito alle quali il malfattore, vistasi preclusa ogni possibilità di scampo, si costituiva all'autorità giudiziaria. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. — Trepuzzi (Lecce), 19 giugno 1961.

(6976)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655.

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'« Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » (E.N.P.A.I.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo statuto, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » (E.N.P.A.I.A.).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura;

2) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.

Dell'intero contributo per il fondo di previdenza la aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;

3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati:

4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.

Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza

sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, numero 1304;

c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;

d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità:

e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine;

f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

Art. 4.

I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera.

La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi.

I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente.

Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'Ente, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.

Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo.

Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

Art. 5.

Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'articolo 3, abbia omesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all'Ente:

1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonchè una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi medesimi;

2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento **dell'indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonchè una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.**

Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:

***a)* con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;**

***b)* con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;**

c) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.

Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stessa.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'articolo 4.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

Art. 6.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.

Art. 7.

L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.

In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

Art. 8.

A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonchè tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;

b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.

L'Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, e successive modificazioni.

Le modifiche al predetto statuto sono aprovate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 10.

Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. 1656.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rutigliano (Bari) nella Cassa di risparmio di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in data 7 luglio 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari), in data 6 luglio 1962;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda cotegoria, con sede in Rutigliano (Bari), è incorporato nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.
Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1657**.

Rettifica di confine fra i comuni di Milano e di Sesto San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Milano in data 7 maggio 1955 e 2 marzo 1959, numeri 85594/1578 e 49301/999, e del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni in data 31 marzo 1954 e 16 aprile 1958, numeri 18/15609 e 127/26121, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data 25 luglio 1955 e 11 aprile 1962, numeri 11980/1811/55 e 3465/1811/55, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1962, numero 1748;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Milano e di Sesto San Giovanni è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Milano e di Sesto San Giovanni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **1658**.

Rettifica di confine fra i comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Canegrate e di San Giorgio su Legnano (Milano) in data 24 aprile 1959, rispettivamente, n. 20 e n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano in data 16 settembre 1960, n. 19552/2680/60, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1962, numero 1822;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla

separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Canegrate e di San Giorgio su Legnano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1659.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco, in frazione Strà del comune di Nibbiano (Piacenza).

N. 1659. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco, in frazione Strà del comune di Nibbiano (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1660.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Fonteblanda del comune di Orbetello (Grosseto).

N. 1660. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 6 maggio 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 6 dicembre 1961 e 10 maggio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in località Fonteblanda del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1661.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di riposo Pasqualino Lucia », con sede in Sommatino (Caltanissetta).

N. 1661. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa di riposo Pasqualino Lucia », con sede in Sommatino (Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **1662.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia dei Santi Apostoli Simone e Giuda, in frazione Armo del comune di Valvestino (Brescia).

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 aprile 1962, integrato con postilla e dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia dei Santi Apostoli Simone e Giuda, in frazione Armo del comune di Valvestino (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visti i propri decreti in data 10 giugno 1948 e 24 gennaio 1951, con i quali fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Siena;

Vista la nota n. 8210, dell'11 aprile 1962, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Siena rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta, e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Siena è rinnovata come segue:

Lenzi dott. Guido, Massimo dott. Fabio, Giorgi Giulio e Signorini Ugo, in rappresentanza degli industriali;

Sarri Luigi, Mencherini Mario, Ghiereghin Antonio e Burroni Vasco, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1962.

Sessione ordinaria di aprile 1963 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1963 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261 Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 140, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 23 novembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1962
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 349. — GALLUCCI

(7123)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154 ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 1963, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:

venerdì 18 gennaio, lunedì 18 febbraio, venerdì 15 marzo, mercoledì 17 aprile, lunedì 20 maggio, lunedì 17 giugno, giovedì 18 luglio, martedì 20 agosto, mercoledì 18 settembre, venerdì 18 ottobre, martedì 19 novembre, mercoledì 18 dicembre.

Riporti:

lunedì 21 gennaio, martedì 19 febbraio, lunedì 18 marzo, giovedì 18 aprile, martedì 21 maggio, martedì 18 giugno, venerdì 19 luglio, mercoledì 21 agosto, giovedì 19 settembre, lunedì 21 ottobre mercoledì 20 novembre, giovedì 19 dicembre.

Compensi:

martedì 22 gennaio, mercoledì 20 febbraio, mercoledì 20 marzo, venerdì 19 aprile, mercoledì 22 maggio, mercoledì 19 giugno, lunedì 22 luglio, giovedì 22 agosto, venerdì 20 settembre, martedì 22 ottobre, giovedì 21 novembre, venerdì 20 dicembre.

Spunta:

mercoledì 23 gennaio, giovedì 21 febbraio, giovedì 21 marzo, lunedì 22 aprile, venerdì 24 maggio, giovedì 20 giugno, martedì 23 luglio, venerdì 23 agosto, lunedì 23 settembre, mercoledì 23 ottobre, venerdì 22 novembre, lunedì 23 dicembre.

Fogli:

venerdì 25 gennaio, lunedì 25 febbraio, venerdì 22 marzo, mercoledì 24 aprile, lunedì 27 maggio, venerdì 21 giugno, giovedì 25 luglio, lunedì 26 agosto, martedì 24 settembre, venerdì 25 ottobre, lunedì 25 novembre, martedì 24 dicembre.

Errori:

martedì 29 gennaio, mercoledì 27 febbraio, martedì 26 marzo, venerdì 26 aprile, mercoledì 29 maggio, martedì 25 giugno, lunedì 29 luglio, mercoledì 28 agosto, giovedì 26 settembre, martedì 29 ottobre, mercoledì 27 novembre, venerdì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 30 gennaio, giovedì 28 febbraio, giovedì 28 marzo, lunedì 29 aprile, giovedì 30 maggio, mercoledì 26 giugno, martedì 30 luglio, giovedì 29 agosto, venerdì 27 settembre, mercoledì 30 ottobre, giovedì 28 novembre, lunedì 30 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 31 gennaio, venerdì 1° marzo, venerdì 29 marzo, martedì 30 aprile, venerdì 31 maggio, venerdì 28 giugno, mercoledì 31 luglio, venerdì 30 agosto, lunedì 30 settembre, giovedì 31 ottobre, venerdì 29 novembre, martedì 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Febbraio 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
Marzo: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31;
Aprile: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28;
Maggio: 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 26;
Giugno: 1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Luglio 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Agosto: 3, 4, ferie dal 5 al 17, 18, 24, 25, 31;
Settembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
Ottobre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Novembre 1 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
Dicembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore, e cioè dalle ore dieci alle ore tredici.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei casi di sospensione per qualsiasi altro motivo, delle operazioni nelle Borse valori, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di Banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE EMIGRAZIONE

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1963 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 149.000
Plata	» 161.000
Centro America Sud Pacifico:	
La Guaira	L. 147.000
Barranquilla-Cristobal	» 160.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 198.000
Callao-Habana-Acapulco	» 215.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 244.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 133.000
Beira	» 139.000
Durban	» 144.000
Capetown	» 148.000
Australia:	
Fremantle	L. 262.000
Melbourne-Adelaide	» 269.000
Sidney	» 275.000
Brisbane	» 281.000
Cairns	» 291.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure un solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	L. 142.000
Plata	» 152.000
Centro America Sud Pacifico:	
La Guaira	L. 140.000
Barranquilla-Cristobal	» 151.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 189.000
Callao-Habana-Acapulco	» 205.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 232.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	L. 127.000
Beira	» 131.000
Durban	» 135.000
Capetown	» 139.000
Australia	
Fremantle	L. 240.000
Melbourne-Adelaide	» 248.000
Sidney	» 253.000
Brisbane	» 258.000
Cairnes	» 268.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

lire 25.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni

due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 24.000 23.000 22.000 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a 3, 4, 5 o 6 posti;

lire 30.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 25.000 per le sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da tre a quattro posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

4. — Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Federico C. », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Europa », « Roma », « Sidney » e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (noli più supplemento, come sopra specificato), vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni

lire 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti;

lire 35.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

lire 34.000 33.000 32.000 31.000 per le sistemazioni in cabine, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a 3, 4, 5 o 6 posti;

lire 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

lire 40.000 per le sistemazioni in cabine speciali o intercambiabili da tre a quattro posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il direttore generale: GUIDO BORGA

(7142)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare beni immobili

Con decreto del Prefetto di Bari, n. 69062, in data 3 agosto 1962 l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Pepe Vincenza fu Giuseppe un suolo edificatorio sito in contrada « Graziamonte », al prezzo di L. 14.539.000, descritto nel catasto terreni alla partita 10216, foglio n. 32, particelle 129-*b* e 129-*c*, di mq. 2077 circa.

(7024)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno successivo, col quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

Ritenuta l'opportunità di disporre che le prove scritte di esame abbiano luogo oltre che a Roma anche a Cagliari, sede della Corte di appello della Sardegna;

Visto l'art. 14 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962 e di cui alle premesse, avranno luogo nelle seguenti sedi di Corte di appello, nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

Cagliari: per i candidati residenti nel distretto della Corte di appello di Cagliari;

Roma: per i candidati residenti nei distretti delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Roma, addì 8 novembre 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1962
Registro n. 12, *foglio n.* 216. — GALLUCCI

(7144)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1962, n. 3682, registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1962, registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 289, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentasei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1962, n. 416, con il quale veniva annullato il citato decreto ministeriale 7 aprile 1962, n. 3682, ed indetto un nuovo pubblico concorso per titoli e colloquio a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (sezioni edile, trasporti, elettrotecnica, elettronica, meccanica e navale);

Vista l'allegata relazione della Direzione generale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale n. P.2.1.1.208/151362 in data 3 ottobre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione nella seduta n. 6 del 10 ottobre 1962.

Decreta:

Art. 1.

Sono annullati i decreti ministeriali 7 aprile 1962, n. 3682 e 20 luglio 1962, n. 416 citati nelle premesse.

Art. 2.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 10 ottobre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1962
Registro n. 45 *bilancio Trasporti, foglio n.* 163. — BONOMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a quarantacinque posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titoli di studio.*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

2. — *Domanda.*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la laurea posseduta, nonchè di essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegneria;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elecanti al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabililità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi, ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del punto 9 del bando, sono tenuti ad indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *A*) del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età.*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegata *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) si prescinde dal limite di età nei confronti

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserve di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

6. — *Requisiti fisici Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova, con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata all'atto della visita all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tale fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tale fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale Servizio personale ufficio concorsi allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Detti esami consisteranno:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale su un argomento di meccanica applicata (applicazioni della statica e della dinamica);

b) in una prova scritta su un argomento di carattere generale, relativa al programma prescelto dal candidato;

c) in una prova scritta consistente nello sviluppo di una applicazione delle materie fondamentali d'insegnamento sempre relativa al programma prescelto dal candidato;

d) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica, alla fisica tecnica, alle macchine termiche e idrauliche, alla elettrotecnica, nonchè sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta.

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente: di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Considerate le votazioni da 66/110 a 110/110 e lode, i punti da assegnare partiranno da un minimo di 0,0434 per il 66 ad un massimo di 2 per 110 e lode (2/46=0,0434);

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per altra laurea tecnica conseguita oltre quella di ingegneria o per la quale vengono indetti concorsi ferroviari per il personale direttivo delle ferrovie dello Stato indipendentemente dalla votazione riportata;

2) punti 0,40 per idoneità in pubblici concorsi statali indetti per il personale direttivo;

3) punti 0,30 per borse di studio conseguite a seguito di concorsi, per esami o per titoli, la cui partecipazione veniva limitata a studenti della facoltà di ingegneria;

4) punti 0,40 per incarichi di insegnamento presso scuole statali secondarie di II grado o di assistentato universitario — volontario o per incarico — in una delle materie elencate nel successivo punto 5) per un periodo di un anno con successiva riconferma;

5) punti 0,50 per abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche (matematica, fisica, chimica, disegno, meccanica, elettrotecnica, costruzioni civili o navali o elettromeccaniche o aeronautiche, topografia, mineralogia) ovvero punti 0,25 per frequenza di corsi di specializzazione professionale in una delle suaccennate materie con esito di esami finali favorevole: tale punteggio rimane assorbito dall'altro più favorevole in caso di concomitanza di titoli;

6) punti 0,70 per il servizio di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali per un periodo non inferiore ad un anno solare;

7) punti 0,20 per pubblicazioni interessanti studi nel campo tecnico ed in genere tutte le pubblicazioni di rilievo che hanno attinenza con i titoli di studio che consentono l'accesso nel personale direttivo delle ferrovie dello Stato con un massimo di punti 0,40.

Il punteggio di cui al citato punto 2) non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 6) che assume pertanto carattere assorbente.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46 il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25. Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2 % dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma.

Detta riserva, riferita ai quarantacinque posti messi a concorso, viene elevata ad un posto.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, o copia meccanica o fotografica del medesimo, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

b) il diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso o copia meccanica o fotografica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 678/57, ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità accademica in sostituzione del diploma;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita;

e) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (*compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di* liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettante in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo perentorio di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la *qualifica di ispettore*.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COSTRUZIONI CIVILI

1) ***Meccanica applicata alle costruzioni***:

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi Strutture varie e reticolari Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato Cemento armato precompresso Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica*:

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda ed a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*:

Materiali da costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.

Elementi costruttivi - Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni. Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Leggi generali - dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni, nelle costruzioni civili - Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti*:

Teoria generale - Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, ferrovie, gallerie*:

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali. Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze. Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego. Gallerie: Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie*:

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatoi.

TRASPORTI

1) *Fisica tecnica*:

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria - Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Meccanica applicata alle macchine*:

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica*:

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolare riguardo a quelle ferroviarie.

4) *Costruzione delle strade ferrate*:

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione, posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Tronchi di transizione. Raccordi altimetrici. Sottostazione di alimentazione delle linee elettrificate. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti*:

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria*:

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile*:

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti*:

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni*:

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni. Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine*:

Principi generali di cinematica e dinamica. Applicazione allo studio delle macchine.

Resistenze passive - attrito radente - attrito volvente - resistenza del mezzo.

Lubrificazione - lubrificanti.

Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificati.

Vite e sue applicazioni.

Sistemi articolari - Eccentrici.

Ruote dentate e rotismi.

Giunti - innesti - frizioni - freni.

Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.

Volani - Funi - Cinghie - Trasmissioni con flessibili - Macchine funicolari.

Misura della potenza - Rendimenti.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici*:

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.

Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.

Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua.

Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna.

Cicli termici. Rendimento.

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica*:

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica.

Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica, caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria*:

Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di strazione usati nell'esercizio di ferrovie.

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.

Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale*:

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche*:

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica. Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo, caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

3) *Impianti elettrici*:

Centrali idroelettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni*:

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsioni e diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazioni.

5) *Trazione elettrica*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche, ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenno sui sistemi misti.

Problemi relativi al ricupero dell'energia.

Le prove scritte saranno tre, come specificato al punto 8 dell'avviso-programma.

L'esame orale consisterà nell'interrogazione del candidato:

1) sui concetti generali concernenti le materie d'insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica (razionale ed applicata), alla fisica tecnica, alle macchine termiche ed idrauliche ed alla elettrotecnica;

2) sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta dal candidato.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . .
nato il (2) . . a . . . . (Provincia di . . .)
residente a . . presa conoscenza dell'avviso programma in data per il concorso a quarantacinque posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte orali) nel programma di (4) . . . .

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione) conseguita presso l'Università di in data . ;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (6).

(7) . . . .

Indirizzo . . . .

data . . . .

Firma
(da autenticare da un notaio
o dal Segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato.

(4) L'interessato, ai sensi delle lettere *b*), *c*) e *d*) del punto 9 del bando è tenuto ad indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *A* del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intenda sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(7014)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione del 18 settembre 1961, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'I.C.E., il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre 1961;

Vista la propria determinazione del 3 febbraio con la quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Il dott. Antonio Roselli è nominato membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'I.C.E. in sostituzione del dott. Dino Ferroni Carli, deceduto.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Presidente: DALL'OGLIO

(7130)

Sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione dell'8 marzo 1962, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'I.C.E., il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile 1962;

Vista la propria determinazione del 12 settembre 1962, con la quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Il prof. Filippo Lalatta e il dott. Antonio Roselli sono nominati membri effettivi della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a trenta posti di vice ispettore dell'I.C.E., rispettivamente in sostituzione del prof. Nino Breviglieri, impedito per motivi di salute e del dott. Dino Ferroni Carli, deceduto.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Presidente: DALL'OGLIO

(7131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a ventuno posti di giardiniere di terza categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 46, parte II, del 15 novembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso a ventuno posti di giardiniere di terza categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

(7099)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a diciassette posti di giardiniere di seconda categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 46, parte II, del 15 novembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso a diciassette posti di giardiniere di seconda categoria nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febraio 1960.

(7100)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e della graduatoria dei vincitori del concorso a settantasette posti di vice censore di disciplina nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, bandito con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

In data 8 novembre 1962, nel Bollettino ufficiale n. 45, parte II, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione e la graduatoria dei vincitori del concorso a settantasette posti di vice censore di disciplina nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, concorso indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

(7101)

Comunicato relativo al concorso per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte da eseguirsi nella nuova sede del Convitto nazionale « Federico Chabod » in Aosta.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione delle opere d'arte da eseguirsi nella nuova sede del Convitto nazionale « Federico Chabod » in Aosta, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1962, n. 208, riunitasi il giorno 7 novembre 1962 alle ore 10 presso il Convitto nazionale di Aosta, dopo un approfondito esame delle opere presentate dai concorrenti, preso atto degli elementi di giudizio emersi in sede di discussione e delle relative votazioni, ha dichiarato vincitore del concorso, per le tre opere previste dal bando, il sig. Nicoletta Cristiano (fregio decorativo dell'aula magna - Altare della Cappella e croce a stile - Iconostasi della Cappella).

(7079)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.